Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Aso – Ripatransor
Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 -
e mail: ***apic804003@istruzione.it*** - *Pec:* ***apic804003@pec.istruzione.it*** –
Sito web: ***www.iccupra-ripatransone.edu.it***

ISTRUZIONE PARENTALE

È bene innanzi tutto precisare che nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale); a volte si trovano utilizzati anche termini anglosassoni quali *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni, ed altre simili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all'educazione dei figli; la qual cosa non implica che l'istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L'istruzione parentale può essere impartita anche da "precettori" scelti dalle famiglie, i quali formano gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad un modello organizzativo o gestionale, quindi, l'istruzione parentale indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

La possibilità di effettuare questo tipo di scelta è sancita dall'**art.30 della Costituzione Italiana**: *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli..."*. Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" definisce come si coniuga l'obbligo di istruzione con l'applicazione del principio costituzionale sopra indicato.
"Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico:
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

Il **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n.489** "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" definisce quali siano le autorità che vigilano sull'adempimento dell'obbligo (art. 2 comma 1):
"1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: i l sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie..."
Lo stesso Decreto, all'art. 2 comma 7, precisa che:
"Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2 [scuole statali o paritarie] secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall' articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale".

Vale anche ricordare l'art.8, comma I, del **Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59** "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", che prevede per tutti gli studenti: *"La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo".*

Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti, valutazioni che non si concretizzano in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche che vengono svolte in aula. Viceversa, per uno studente che segua l'istruzione parentale, tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite un esame.

L'art. 5 del Decreto Legislativo sopra menzionato individua nei genitori o in chi ne fa le veci i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione. La violazione di tale dovere è trattata all'**art. 731 del Codice penale** che sanziona chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Per inciso vale osservare che la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni sulla sussistenza del reato penale di inosservanza dell'obbligo di istruzione, ovvero circa il mancato compimento di quanto nelle possibilità dei genitori per adempiere al precetto contenuto nella norma (cfr. ad esempio, Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, dell'11 ottobre 2007, n. 37400).

Il **Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76** "Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n.53", art. 1 comma 4, ribadisce che *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto- dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".* L'**art. 23 del D.Lgs. 62/2017** dispone inoltre che *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"*.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la **Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005** "Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva" ha definito quali siano le modalità attraverso le quali le istituzioni scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano *"la capacità tecnica o economica"* di attuare l'istruzione familiare. Essendo ovvio che la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad *"esami"* per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli, la Nota ministeriale citata indica come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento. Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti,*" vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati "gli opportuni controlli". Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendi menti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".*

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Tali disposizioni sono state negli anni successivi confermate con ulteriori Note e ribadite dalle diverse Circolari Ministeriali emanate, negli anni, riguardanti le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

…Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

…Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado.

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

... - istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In conclusione, sulla base della normativa sopra citata, gli adempimenti richiesti possono essere così riassunti:

- la famiglia presenta all'inizio di ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno; va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale;
- i riferimenti normativi all'annualità della comunicazione portano a escludere la possibilità di presentazione della stessa in corso di anno scolastico;
- l'istituzione scolastica che riceve la comunicazione assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;
- per lo stesso motivo, alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un programma di studio, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità (art. 4.7 dell'O.M. 90/2001); in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la congruenza con le Indicazioni nazionali / Linee Guida richiedendo le eventuali integrazioni;
- l'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza;
- al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
- in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Dirigente Prof.ssa Gaia Gentili*
*firmato digitalmente